



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Le liti tra i soci e lo scioglimento della società

Autore: Enrico Braiato | 27/05/2014

Non sempre un contrasto di vedute tra i soci può portare a una pronuncia giudiziale di scioglimento della società, per ottenere un tale provvedimento infatti la lite deve determinare l'impossibilità di un corretto funzionamento dell'assemblea.

*Con un recente provvedimento il Tribunale di Palermo **[1]** ha fatto chiarezza sullo **scioglimento giudiziale** di una società di capitali, nello specifico di una Srl.*

*Si può ricorrere in Tribunale infatti ogni volta in cui si verifica una causa legale di scioglimento della società per come stabilita dalla legge **[2]** e, nonostante ciò, gli amministratori non danno corso ai **necessari adempimenti** per chiudere l'ente e provocarne la cancellazione dal Registro delle Imprese.*

*Un caso purtroppo frequente è quello in cui ricorre un forte **dissidio interno fra i soci** tale da provocare un vero e proprio impasse nella gestione ordinaria della società cosicché quest'ultima è impossibilitata a raggiungere l'oggetto per cui*

era stata costituita e, peggio ancora, gli organi sociali come l'assemblea non riescono a deliberare alcunché per sistematica mancanza del numero legale o impossibilità anche a formare una qualsiasi maggioranza.

*A tal proposito il Tribunale di Palermo effettua **due importanti precisazioni.***

*La prima consiste nel delimitare il tipo di procedimento giudiziale azionato dai ricorrenti ai casi in cui si sia già **verificata una causa legale di scioglimento** e che questa risulti documentata dagli atti prodotti dalle parti in giudizio. Se così non è perché, ad esempio, sorgono contestazioni proprio sull'accertamento della singola causa di scioglimento, allora bisogna instaurare un vero e proprio giudizio ordinario sempre innanzi al Tribunale che, tuttavia, definirà la controversia con sentenza e (soprattutto) con tempi più lunghi e regole processuali diverse tendenti a rispettare il necessario contraddittorio fra le parti in causa.*

*La seconda puntualizzazione del Tribunale siciliano invece riguarda l'ambito dei dissidi fra i soci che possono condurre alla pronuncia di scioglimento della società. Per i giudici infatti **non basta addurre un semplice contrasto di vedute**, seppur profondo e apparentemente insanabile, all'interno dell'assemblea: ciò che conta in quest'ultimo senso infatti è che tale conflitto abbia prodotto una **continuata e reiterata impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare** al punto da precludere il normale svolgimento dell'attività sociale.*

Note

[1] Trib. Palermo decr. 11.04.2014 **[2]** Artt. 2484, 2485 cod. civ.